

	MOG 231	Rev. n. 4
DATA DI EMISSIONE: 07.07.2025	PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI	Organo di approvazione: DIREZIONE

Protocollo di Segnalazione

Violazioni MOG 231

1. Finalità

Il presente Protocollo ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 adottato da **Axians Italia spa SB** (di seguito **AXIANS** o **Società**), del Codice Etico e di Condotta, del Codice Anticorruzione, della Guida ai Diritti Umani e/o di ogni altra policy di Gruppo, nonché delle violazioni a diritto dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 23/2024, definendo altresì le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Il presente Protocollo si applica anche alla segnalazione di comportamenti non inclusivi, discriminatori o lesivi della dignità personale, con particolare riferimento a discriminazioni basate su genere, orientamento sessuale, identità di genere, etnia, religione, disabilità, età o qualsiasi altra condizione personale o sociale.

2. Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica ad ogni soggetto in relazione con l'organizzazione di AXIANS, ossia:

- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto (quali: soci, amministratori; componenti del Collegio Sindacale, dirigenti);
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per AXIANS, sotto il controllo e direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti di commercio, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni ad AXIANS, operino, direttamente o indirettamente, per AXIANS o con AXIANS (ad esempio: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, fornitori, clienti, volontari e tirocinanti, anche non retribuiti);
- qualsiasi altro soggetto che si relazioni con AXIANS al fine di effettuare la segnalazione.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, il “**Modello 231**” o “**MOG**”) ed è consultabile presso gli Uffici della Società e pubblicato sul sito internet della Società www.axians.it nell'apposita Sezione Documenti Axians Italia.

3. Oggetto della segnalazione

Potranno costituire oggetto della segnalazione:

- a) comportamenti illeciti, irregolarità, violazioni di norme, condotte potenzialmente integranti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, consumati o tentati (cfr. violazioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 24/2023);
- b) la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello 231, dei valori etici e delle regole comportamentali previsti dai Codici di Gruppo;
- c) in generale, ogni violazione di policy o procedura aziendale e/o di Gruppo;
- d) comportamenti, atti o omissioni che manifestino discriminazione, molestie o esclusione nei confronti di persone o gruppi, in violazione dei principi di inclusività, pari opportunità e rispetto della diversità, anche se non costituenti reato

4. Forme e modalità di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata attraverso il portale **Whistleblower Software**, gestito dal Comitato Interno per la gestione della segnalazione, al quale è possibile accedere da qualsiasi dispositivo tramite il seguente link

<https://whistleblowersoftware.com/secure/AxiansItalia>

Il portale Whistleblower Software consente di effettuare la segnalazione:

1. in forma scritta, compilando l'apposito form con i dati richiesti;
2. in forma orale, tramite registrazione vocale;

Sarà inoltre possibile effettuare la segnalazione richiedendo un incontro diretto con il Comitato Interno per la gestione della segnalazione, scrivendo al seguente indirizzo email: odv@axians.it

La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima se ben circostanziata, dettagliata e in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti al segnalatore anonimo. In caso di segnalazioni inviate in forma orale, l'anonimato sarà garantito attraverso sistemi di distorsione vocale.

Per le violazioni ai Codici di Gruppo, si fa presente che il Gruppo Vinci mette a disposizione anche un proprio canale attraverso la piattaforma Integrity, gestito dal Referente per l'Etica presso la Casa Madre in Francia.

L'accesso alla piattaforma Integrity è possibile attraverso il seguente link: <https://www.vinci-integrity.com/>.

La procedura per la gestione e l'utilizzo del canale Integrity è pubblicata sul sito internet di Axians, all'indirizzo https://www.axians.it/corporate_social_responsibility/.

Laddove la segnalazione effettuata attraverso il canale Integrity del Gruppo riguardi persone o fatti riconducibili ad Axians Italia spa SB, l'Organismo di Vigilanza ne verrà tempestivamente informato.

4.1. Cosa deve contenere la segnalazione

È importante la segnalazione contenga gli elementi utili per permettere di effettuare verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.

A questo proposito la segnalazione, in sintesi, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante (ove lo stesso non intenda mantenere l'anonimato);
- Il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità, se conosciute, o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio, la qualifica o il settore in cui costui svolge la propria attività);
- l'indicazione di altri soggetti, ove esistenti, in grado di riferire sui fatti oggetto della segnalazione (c.d. "persone coinvolte");
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati o dell'autore; è sufficiente che ritenga altamente probabile che si sia verificato il fatto. In ogni caso non verranno considerate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

4.2. Responsabilità del segnalante

Il presente Protocollo lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni caluniose o diffamatorie. La tutela del segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile.

5. Tutela del segnalante

5.1. Riservatezza

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché della segnalazione medesima e della documentazione ad essa inerente è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo alla segnalazione. In particolare, l'identità dei predetti soggetti e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dell'interessato.

Nell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sul contenuto della segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente necessaria alla difesa del segnalato;
- vi sia il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

La violazione degli obblighi di riservatezza comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

5.2. Divieto di ritorsioni o discriminazioni

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si considera ritorsione o discriminazione qualsiasi misura, atto o comportamento previsto all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 24/2023 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento delle mansioni, del luogo o dell'orario di lavoro, riduzione dello stipendio, misure disciplinari, molestie, coercizioni, ecc.) e qualsiasi altra misura che determini condizioni di lavoro inaccettabili.

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive o discriminatorie a seguito di una segnalazione può informare il Comitato Interno per la gestione della segnalazione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al datore di lavoro affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione/ritorsione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della stessa.

Il divieto di misure ritorsive e discriminatorie nei confronti del segnalante è esteso anche:

- ai facilitatori, ossia le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante e che assistono quest'ultimo nel processo di gestione della segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti del medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

6. Informativa privacy

La Società rende noto che i dati personali acquisiti mediante le segnalazioni saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e dal D. Lgs. 24/2023, e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione, salvo eventuale diverso obbligo legale di conservazione del dato. Decorso il termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.

I dati personali che, manifestamente, non sono utili per il trattamento della segnalazione non potranno essere raccolti e, qualora siano stati raccolti accidentalmente, saranno immediatamente eliminati in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016.

Ai sensi dell'art. 15 GDPR e della vigente normativa nazionale in ambito privacy, l'interessato potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento.

Ove applicabili, si segnalano altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, ci si potrà rivolgere direttamente all'indirizzo: legale@axians.it.

7. Gestione delle segnalazioni

Al ricevimento della segnalazione, la piattaforma invierà un *alert* al Comitato Interno per la gestione della segnalazione (di seguito, il «**Comitato**»).

Il processo di gestione della segnalazione avviene secondo il seguente flusso:

- entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il segnalante verrà informato della ricezione della stessa (“**avviso di ricevimento**”);
- se la segnalazione non è ammissibile o manifestamente infondata: il segnalante viene informato e la segnalazione viene distrutta;
- se la segnalazione è ammissibile: il segnalante viene informato e si procede con l’attività investigativa.

In ogni caso, la segnalazione dovrà essere condivisa con l’Organismo di Vigilanza della Società (di seguito « **OdV** ») per le proprie valutazioni. Nel caso in cui ritenga che la segnalazione possa costituire un illecito rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l’OdV, coordinandosi con il Comitato, potrà affidare l’attività investigativa necessaria all’accertamento della Violazione a consulenti esterni specializzati, utilizzando il budget messo a disposizione dello stesso dalla Società.

Nello svolgimento dell’attività investigativa interna, fermo restando il rispetto della riservatezza e delle misure di protezione del segnalante (infra par. 5), è consentito lo svolgimento di ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione stessa. A tal fine, potranno essere ascoltati l’autore della segnalazione e le altre persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti e potrà essere acquisito ogni documento utile all’indagine.

Nel caso in cui non si comprometta l’accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso dovrà essere salvaguardata la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Terminate le indagini interne e, comunque, entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento, deve essere fornito al segnalante un riscontro sulla segnalazione.

Qualora la segnalazione risulti infondata o eccessivamente generica e non siano forniti elementi ulteriori o questi siano comunque ritenuti insufficienti, la stessa verrà archiviata.

In caso di Violazione accertata, gli esiti dell’istruttoria saranno comunicati alla Società e potrà essere avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

In ogni caso, gli esiti dell’attività investigativa dovranno essere comunicati all’OdV ai fini dell’espletamento della propria attività di vigilanza sull’idoneità e l’efficace attuazione del Modello Organizzativo.

Le segnalazioni saranno raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sarà consentito l’accesso solo ai membri del Comitato. La segnalazione e la relativa documentazione non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della segnalazione.

I dati ottenuti mediante le segnalazioni e le successive istruttorie potranno essere utilizzati dalla Società per aggiornare o integrare la mappatura dei rischi del Piano di prevenzione dei reati ai sensi del MOG.

8. Utilizzo del canale di segnalazione esterno

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 24/2023, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca tramite strumenti di crittografia la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I destinatari del presente Protocollo potranno ricorrere al canale di segnalazione esterno, qualora:

- (i) Il canale interno per le segnalazioni non sia attivo o non sia conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 24/2023 (crittografia, tutela della riservatezza, ecc.);
- (ii) La segnalazione interna non abbia avuto seguito o si sia conclusa con provvedimento finale negativo;

- (iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse la segnalazione, alla stessa non sarebbe dato seguito efficace o possa determinare un rischio di ritorsione;
- (iv) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.